BOZZA

Cod.documento GPG/2016/640

BOZZA

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/640

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la L.R. 41/97 "Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva - Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49" e successive modifiche ed integrazioni e in particolare l'art. 5 della L.R. 22 del 29 dicembre 2015;

- la propria deliberazione n. 490 del 14 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, concernente "Programma pluriennale per la concessione di contributi per interventi di promozione dell'associazionismo e della cooperazione creditizia di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 41/1997";

- la L.R. 22 del 29 dicembre 2015 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016" e in particolare l'art. 5 concernente "Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997";

Ritenuto opportuno procedere a modifiche e integrazioni, con riferimento ai paragrafi 1, 4, 7, 8, 9 e 10 del suddetto Programma pluriennale di cui alla citata deliberazione n. 490/2014, a seguito della modifica della L.R. 41/97, intervenuta con il sopra citato art. 5 della L.R. 22/2015, nonché al fine di uniformare i requisiti di ammissibilità delle imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse dalle cooperative di garanzia e consorzi fidi beneficiari dei contributi regionali e di chiarire alcuni aspetti relativi al regime di aiuto applicabile;

Sentite le Organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi;

Visti:

BOZZA

- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 25/1/2016 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018";

- le deliberazioni G.R. n. 56 del 25 gennaio 2016, n. 106 del 1 febbraio 2016 e n. 270 del 29 febbraio 2016;

Richiamata la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e successive modificazioni;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore al Turismo.Commercio;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmete richiamate:

- di modificare e integrare con riferimento ai paragrafi 1, 4, 7, 8, 9 e 10, il Programma pluriennale per la concessione di contributi per interventi di promozione dell'associazionismo e della cooperazione creditizia di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 41/97, approvato con propria deliberazione n. 490/2014 di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare, all'allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto, il testo coordinato del Programma pluriennale per la concessione di contributi per

BOZZA

interventi di promozione dell'associazionismo e della cooperazione creditizia di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 41/97 di cui alla deliberazione n. 490/2014 con le suddette modifiche e integrazioni;

- di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione di Giunta regionale n. 1621/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

- di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

BOZZA

ALLEGATO A

Modifiche e integrazioni al programma plurienale per la concessione di contributi per interventi di promozione dell'associazionismo e della cooperazione creditizia di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 41/97

La lettera a) del paragrafo 1 **"Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità"** dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 490/2014 è sostituita con la seguente:

a) le cooperative e i consorzi fidi costituiti *da* esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande ed altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, *nonché di altri settori economici,* al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a) e b) sopra indicate e in possesso dei seguenti requisiti:

- essere composti da almeno cinquanta piccole e medie imprese appartenenti ai *settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande e servizi;*
- *operare nella Regione Emilia-Romagna nei settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande e servizi;*
- concedere le prestazioni di garanzia con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;

La lettera a) del primo capoverso del paragrafo 4 **"Percentuali di riparto e misura dei contributi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi"** dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 490/2014 è sostituita con la seguente:

a) per il 60% della disponibilità di bilancio, in proporzione all'importo globale delle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine erogate nelle varie forme tecniche in uso presso gli istituti bancari convenzionati, garantite dalle cooperative e dai consorzi ed effettivamente erogate *a favore delle imprese dei settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande e servizi* ed in essere alla chiusura dell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della domanda. L'importo dei contributi non potrà essere superiore al 2% del volume delle suddette operazioni di finanziamento garantite; è comunque garantito il massimo del contributo (2%) ai consorzi e alle cooperative costituiti da meno di 3 anni rispetto alla data di scadenza per la presentazione delle domande e per i primi due anni di accesso ai contributi;

Le lettere a) e d) del paragrafo 7 **"Ulteriori obblighi a carico delle cooperative di garanzia e consorzi fidi"** dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 490/2014 sono sostituite con le seguenti:

a) rendicontare, entro il termine di un mese dall'approvazione del bilancio, le modalità e le forme di utilizzo delle risorse concesse dalla Regione, pena la revoca dei contributi medesimi (art. 5, comma 6). *In tale sede si dovrà procedere alla trasmissione mediante PEC, dei dati riguardanti le agevolazioni concesse ai propri associati, sia sotto forma di garanzia che in conto interessi, necessari anche all'implementazione della Banca Dati Agevolazioni (BDA), utilizzando obbligatoriamente la modulistica reperibile sul sito regionale. Le eventuali variazioni dei dati già trasmessi, a seguito di revoca, rinuncia, rideterminazione del contributo, parziale restituzione per estinzione anticipata del finanziamento ecc, dovranno essere specificatamente indicate, al fine dell'opportuno*

aggiornamento della BDA, nonché per l'eventuale restituzione delle relative somme alla Regione;

d) *procedere annualmente, sulla base delle concessioni effettuate, ai controlli sui requisiti dichiarati dalle imprese in sede di presentazione della domanda, su un campione pari al 5% dei beneficiari e dare riscontro alla Regione oltre che delle modalità di estrazione del campione, delle risultanze dei controlli effettuati nonché a trasmettere i dati relativi ai soggetti previsti all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, con riferimento alle imprese del campione soggetto a controllo, per la verifica, da parte dell'Amministrazione regionale, del possesso del requisito di cui al numero 6) del paragrafo 10.*

Il primo capoverso del paragrafo 8 **"Assegnazione dei contributi in conto interessi attualizzati alle imprese associate"** dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 490/2014 è sostituito con il seguente:

Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi, con provvedimento del proprio organo deliberante, assegnano i contributi in conto interessi attualizzati a favore delle imprese *dei settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande, servizi* che utilizzando finanziamenti assistiti in parte dalla garanzia della cooperativa o del consorzio realizzino programmi che anche disgiuntamente prevedano:

a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa e l'acquisizione delle relative aree;

b) l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, *degli impianti e degli arredi* necessari per l'esercizio e l'attività di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno.

Il paragrafo 9 **"Misure dei contributi in conto interessi alle imprese associate"** dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 490/2014 è sostituito con il seguente:

9. <u>Regime di aiuto e misure delle agevolazioni</u>

I contributi in conto interessi attualizzati e le agevolazioni sotto forma di garanzia sono concessi in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre 2013, serie L352. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione.

Le cooperative di garanzia e i consorzi fidi, <u>prima di concedere gli aiuti</u>, sono obbligati a richiedere alle imprese, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto dall'<u>impresa unica</u>[1], durante i due esercizi finanziari precedenti e

[1] Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 s'intende per **<u>«impresa unica»</u>** l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni, per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione "de minimis" si dovrà tener conto degli aiuti "de minimis" ottenuti nel triennio di riferimento <u>non solo dall'impresa richiedente</u>, <u>ma anche da tutte le</u>

l'esercizio finanziario in corso, entro il quale si prevede la concessione dell'aiuto, al fine di accertare che le agevolazioni concedibili sotto forma di garanzia e in conto interessi attualizzato, sommate a tutti gli altri aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti dall'impresa unica, non comporti il superamento del massimale "de minimis" (pari ad € 200.000,00, limitato ad € 100.000,00 per le imprese attive nel settore del trasporto su strada, e in tal caso gli aiuti non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada).

Le cooperative di garanzia e i consorzi fidi comunicano per iscritto alle imprese beneficiarie l'importo del contributo in conto interessi attualizzato ricevuto nonché l'importo, espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), dell'agevolazione ricevuta sotto forma di garanzia, e circa il loro carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al regolamento (UE) n. 1407/2013 e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La garanzia è concessa, per operazioni finanziarie non inferiori ai 18 mesi, nel rispetto di quanto previsto al comma 6 dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 per un importo non eccedente l'80% del prestito sotteso e fino ad un importo massimo garantito di € 1.500.000,00 (o € 750.000,00 per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di cinque anni o un importo garantito di € 750.000,00 (o € 375.000,00 per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di dieci anni.

L'intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), deve essere calcolata, a cura delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, ai sensi del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6.07.2010. In particolare l'ESL è calcolata quale differenza tra il costo teorico di mercato della garanzia, attualizzato al tasso europeo di riferimento alla data di concessione della garanzia, come previsto dal Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle imprese e l'eventuale commissione versata dall'impresa.

La misura del contributo in conto interessi è determinata annualmente dalla Giunta regionale nella deliberazione di riparto annuale.

Detto contributo non può essere superiore a cinque punti, su riferimento annuale, del tasso di interesse risultante dalla convenzione stipulata tra la cooperativa o il consorzio fidi e l'istituto di credito, indipendentemente dalla forma tecnica adottata, per finanziamenti a medio e lungo termine.

La misura del contributo può essere elevata fino a sette punti nelle aree beneficiarie dei fondi europei nonché nei rimanenti territori compresi nelle Comunità Montane.

Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di finanziamenti in conto interessi da parte di altri enti o istituti, la misura del contributo viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi non superino globalmente i limiti sopra fissati.

---

imprese, a monte o a valle, fra le quali esiste, nell'ambito dello stesso Stato membro , almeno una delle sopra indicate relazioni. Infatti, ai fini della verifica del rispetto del massimale, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di fusioni o acquisizioni (articolo 3, paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013) tutti gli aiuti "de minimis" accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito. Nel caso invece di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte (articolo 3, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1407/2013) l'importo degli aiuti "de minimis" ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Il paragrafo 10 **"Priorità"** dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 490/2014 è sostituito con il seguente:

10. *Imprese ammissibili, requisiti di ammissibilità e* priorità

Le imprese devono possedere, alla data di presentazione della richiesta di agevolazione, i seguenti requisiti:

1) *avere sede operativa (unità locale) oggetto di intervento in Emilia Romagna, risultante da relativa visura camerale;*
2) *avere, ai sensi del comma 2 art. 5 della L.R. 41/97, un numero di addetti non superiore a 40 e le ulteriori caratteristiche di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e all'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014;*
3) *essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;*
4) *non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;*
5) *esercitare un'attività economica identificata come prevalente, rientrante nei settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande e servizi;*
6) *assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni (Codice antimafia) nei confronti dei soggetti previsti, a seconda della tipologia dell'impresa richiedente, all'art. 85 del medesimo decreto;*

Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato dall'impresa richiedente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e verificato (ad eccezione del requisito di cui al numero 6) dalle cooperative di garanzia e consorzi fidi, nel rispetto di quanto previsto alla lettera d) del paragrafo 7.

La verifica del possesso del requisito di cui al numero 6) avverrà tramite l'Amministrazione regionale, a seguito della trasmissione, da parte delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, dei dati relativi ai soggetti previsti all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, con riferimento alle imprese del campione soggetto a controllo.

L'esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui sopra, comporta la decadenza e la conseguente revoca dell'agevolazione da parte della cooperativa di garanzia o del consorzio fidi.

Tra tutte le domande presentate ai fini della concessione *delle agevolazioni previste dal presente programma*, le cooperative e i consorzi dovranno considerare prioritarie quelle relative a:

- interventi inseriti nell'ambito di un Progetto di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all'art. 8 della L.R. 14/99;
- imprese di nuova costituzione;
- realizzazione di esercizi che svolgono congiuntamente all'attività commerciale altri servizi di particolare interesse per la collettività, in Comune e nelle frazioni con meno di 3000 abitanti;

BOZZA

- riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive dei centri storici e delle aree urbane a vocazione commerciale;
- riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive nelle aree montane e rurali;
- imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile
- imprese localizzate nelle aree in cui sono presenti cantieri per la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza almeno regionale.

BOZZA

ALLEGATO B

Programma plurienale per la concessione di contributi per interventi di promozione dell'associazionismo e della cooperazione creditizia di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 41/97 – Testo coordianto con le modifiche e integrazioni di cui all'allegato A del presente atto

In attuazione dell'art. 3, comma 1, si concorre allo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi a livello locale, provinciale e regionale mediante:

a) la concessione di contributi destinati alla formazione o alla integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia al fine di fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 41/97;

b) il conferimento di contributi finalizzati alla concessione da parte dei medesimi, di contributi in conto interessi attualizzati riguardanti i finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui alla lett. a), a sensi dell'art. 7 della L.R. 41/97.

Sul sito regionale sarà resa nota annualmente la disponibilità di bilancio per l'anno corrente.

1. Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità

Possono presentare domande di contributo:

a) le cooperative e i consorzi fidi costituiti da esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande ed altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, nonché di altri settori economici, al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a) e b) sopra indicate e in possesso dei seguenti requisiti:

   - essere composti da almeno cinquanta piccole e medie imprese appartenenti ai settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande e servizi;
   - operare nella Regione Emilia-Romagna nei settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande e servizi;
   - concedere le prestazioni di garanzia con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;

b) i consorzi e le cooperative di garanzia di secondo grado, costituiti da almeno tre consorzi e cooperative di garanzia in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a).

2. Termine e modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo di cui agli articoli 6 e 7 dovranno essere inviate **separatamente,** esclusivamente mediante posta elettronica certificata[2] (PEC) all'indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it, entro e non oltre **il 15 giugno.** Fa fede esclusivamente la data di invio di ciascuna PEC.

Le domande, in regola con l'imposta di bollo, redatte in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, utilizzando i

[2] I documenti dovranno essere prodotti in formato PDF e trasmessi attraverso la casella di posta elettronica certificata del soggetto richiedente. L'invio deve considerarsi andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di consegna.
Ai fini della validità dell'invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con **firma digitale**, ai sensi del comma 1, lett. a) del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni oppure con **firma autografa** , ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell'art. 65, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 65/82. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.
In caso firma autografa, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

BOZZA

modelli reperibili annualmente sul sito regionale e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

- relazione sull'attività svolta dalla cooperativa di garanzia o consorzio fidi e sui suoi programmi d'intervento;
- copia del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, regolarmente approvato;
- copia dello statuto vigente, in caso di modifica rispetto all'ultima copia già inviata.

3. Motivi di esclusione

Costituiscono motivo di esclusione:

a) la trasmissione della domanda al di fuori dei termini previsti o mediante mezzi diversi da quelli stabiliti al paragrafo 2;

b) la mancata sottoscrizione dell'istanza da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente e/o mancata presentazione della fotocopia del documento di identità del firmatario in caso di sottoscrizione autografa;

c) la mancanza dei requisiti di cui al paragrafo 1.

Dei motivi di esclusione verrà data comunicazione nei termini di cui al paragrafo 5.

4. Percentuali di riparto e misura dei contributi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi

I contributi, complessivamente destinati alla promozione dell'associazionismo e della cooperazione, verranno ripartiti fra le cooperative di garanzia e i consorzi fidi, in base ai seguenti criteri:

a) per il 60% della disponibilità di bilancio, in proporzione all'importo globale delle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine erogate nelle varie forme tecniche in uso presso gli istituti bancari convenzionati, garantite dalle cooperative e dai consorzi ed effettivamente erogate a favore delle imprese dei settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande e servizi ed in essere alla chiusura dell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della domanda. L'importo dei contributi non potrà essere superiore al 2% del volume delle suddette operazioni di finanziamento garantite; è comunque garantito il massimo del contributo (2%) ai consorzi e alle cooperative costituiti da meno di 3 anni rispetto alla data di scadenza per la presentazione delle domande e per i primi due anni di accesso ai contributi;

b) per il 40% della disponibilità di bilancio, in proporzione all'entità del capitale sociale o del fondo consortile e degli altri fondi, in sede di prima costituzione, ovvero all'incremento del capitale sociale o del fondo consortile, esistenti alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo, rispetto al capitale sociale o al fondo consortile esistenti nell'esercizio precedente, nonché in proporzione all'incremento di tutti gli altri fondi rischi, fondi di riserva o garanzia, costituiti mediante accantonamento di utili o avanzi di gestione, nonché da attribuzioni erogate a qualsiasi titolo da Enti pubblici o soggetti privati, compresi i soci e gli aderenti, che abbiano contribuito alla formazione di depositi cauzionali o fondi fidejussori integrativi. Detti contributi non potranno comunque superare l'importo del capitale sociale versato dai soci o l'importo del fondo consortile costituito dai soci stessi e l'importo degli altri fondi rischi, fondi di riserva o garanzia iscritti a bilancio.

BOZZA

I contributi di cui al precedente punto b), concessi ai consorzi di secondo grado, sono rapportati:

a) alla somma, in sede di prima costituzione, dei capitali sociali o dei fondi consortili versati dai soci delle cooperative di garanzia o dei consorzi fidi aderenti e degli altri fondi rischi, fondi di riserva o di garanzia iscritti a bilancio. L'importo dei contributi non può essere superiore al 30% della somma suddetta;

b) all'entità dell'incremento del capitale sociale o fondo consortile nonché degli altri fondi rischi, di riserva o garanzia iscritti a bilancio. L'importo dei contributi non può essere superiore al 50% del suddetto incremento.

Qualora le richieste risultassero inferiori alle disponibilità di bilancio, le percentuali di riparto potranno essere modificate al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse disponibili; in tale caso, la percentuale definitiva di riparto verrà stabilita nella deliberazione annuale di assegnazione.

5. Procedimento di istruttoria e concessione dei contributi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi

L'istruttoria viene effettuata dal Servizio regionale competente che provvede a verificare le domande pervenute e a predisporre la proposta di riparto annuale delle disponibilità di bilancio.

L'ufficio regionale competente può richiedere, anche tramite posta elettronica ordinaria, integrazioni documentali, di dati conoscitivi e/o chiarimenti circa la documentazione presentata.

In caso di esito istruttorio negativo il responsabile del procedimento comunica, ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/90 e successive modificazioni, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione.

La Giunta regionale, tenuto conto dell'apposita proposta, delibera la concessione dei contributi e il relativo impegno di spesa sugli appositi capitoli di bilancio.

Il termine per la conclusione del procedimento di approvazione del programma di riparto annuale dei contributi è il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Il programma regionale di riparto dei contributi verrà pubblicato sul B.U.R.E.R. Verrà comunque data comunicazione personale a tutti i soggetti richiedenti dell'esito della richiesta presentata con l'indicazione, ai sensi del comma 4, art. 3 della legge 241/90, qualora necessaria, del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere contro la decisione dell'Amministrazione procedente.

Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile del Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche, Viale A. Moro, 38 – 40127 Bologna (tel. 051.527.63.16, e-mail comtur@regione.emilia-romagna.it), ufficio cui è possibile prendere visione degli atti del procedimento stesso.

La presente sezione del bando vale a tutti gli effetti quale "comunicazione di avvio del procedimento" di cui agli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e successive modificazioni.

BOZZA

6. Termini e modalità di liquidazione dei contributi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi

La liquidazione dei contributi concessi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi avviene entro il termine di 90 giorni dalla data di :

a) esecutività dell'atto di approvazione del riparto annuale, con riferimento ai contributi concessi ai sensi dell'art. 6 per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia;

b) invio, mediante PEC all'indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it, entro i termini stabiliti nella deliberazione di riparto annuale, dell'elenco delle imprese destinatarie dei contributi di cui al paragrafo 8, con l'indicazione dell'impegno finanziario assunto dalla cooperativa o dal consorzio, per ciascuna iniziativa, con riferimento ai contributi finalizzati alla concessione di contributi in conto interessi attualizzati ai sensi dell'art. 7;

L'ufficio regionale competente può richiedere, anche tramite posta elettronica ordinaria, integrazioni documentali di dati conoscitivi e/o chiarimenti circa la documentazione presentata.

7. Ulteriori obblighi a carico delle cooperative di garanzia e consorzi fidi

Le cooperative di garanzia e i consorzi fidi che beneficiano dei contributi regionali sono tenuti a:

a) rendicontare, entro il termine di un mese dall'approvazione del bilancio, le modalità e le forme di utilizzo delle risorse concesse dalla Regione, pena la revoca dei contributi medesimi (art. 5, comma 6). In tale sede si dovrà procedere alla trasmissione mediante PEC, dei dati riguardanti le agevolazioni concesse ai propri associati, sia sotto forma di garanzia che in conto interessi, necessari anche all'implementazione della Banca Dati Agevolazioni (BDA), utilizzando obbligatoriamente la modulistica reperibile sul sito regionale. Le eventuali variazioni dei dati già trasmessi, a seguito di revoca, rinuncia, rideterminazione del contributo, parziale restituzione per estinzione anticipata del finanziamento ecc, dovranno essere specificatamente indicate, al fine dell'opportuno aggiornamento della BDA, nonché per l'eventuale restituzione delle relative somme alla Regione;

b) comunicare preventivamente, in caso di liquidazione, le cause di scioglimento alla Regione (art. 5, comma 5);

c) destinare prioritariamente all'incremento del fondo di garanzia finanziato gli interessi maturati annualmente sulle somme assegnate dalla Regione (art. 6, comma 3);

d) procedere annualmente, sulla base delle concessioni effettuate, ai controlli sui requisiti dichiarati dalle imprese in sede di presentazione della domanda, su un campione pari al 5% dei beneficiari e dare riscontro alla Regione oltre che delle modalità di estrazione del campione, delle risultanze dei controlli effettuati nonché a trasmettere i dati relativi ai soggetti previsti all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, con riferimento alle imprese del campione soggetto a controllo, per la verifica, da parte dell'Amministrazione regionale, del possesso del requisito di cui al numero 6) del paragrafo 10.

8. Assegnazione dei contributi in conto interessi attualizzati alle imprese associate

BOZZA

Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi, con provvedimento del proprio organo deliberante, assegnano i contributi in conto interessi attualizzati a favore delle imprese dei settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande, servizi che utilizzando finanziamenti assistiti in parte dalla garanzia della cooperativa o del consorzio realizzino programmi che anche disgiuntamente prevedano:

a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa e l'acquisizione delle relative aree;

b) l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, degli impianti e degli arredi necessari per l'esercizio e l'attività di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno.

Nella spesa complessiva può essere inclusa quella per la formazione di scorte necessarie alla realizzazione dei programmi di investimenti entro il limite massimo del trenta per cento del totale degli investimenti.

Nella spesa complessiva ammissibile a contributo possono essere compresi anche gli investimenti effettuati nell'anno solare antecedente il termine per la presentazione della domanda da parte della cooperativa o del consorzio di garanzia.

Nella deliberazione di riparto annuale la Giunta regionale stabilisce il termine entro il quale le cooperative ed i consorzi fidi individuano le imprese destinatarie dei contributi in conto interessi attualizzati ed il termine entro il quale la Regione procede al recupero dei fondi inutilizzati, salvo compensazione con eventuali nuove concessioni.

L'elenco delle imprese destinatarie dei contributi va inviato, a cura del legale rappresentante della cooperativa o del consorzio, entro i suddetti termini, con l'indicazione dell'impegno finanziario assunto dalla cooperativa o dal consorzio, per ciascuna iniziativa.

9. Regime di aiuto e misure delle agevolazioni

I contributi in conto interessi attualizzati e le agevolazioni sotto forma di garanzia sono concessi in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre 2013, serie L352. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione.

Le cooperative di garanzia e i consorzi fidi, prima di concedere gli aiuti, sono obbligati a richiedere alle imprese, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto dall'impresa unica[3], durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario

[3] Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 s'intende per **«impresa unica»** l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni, per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione "de minimis" si dovrà tener conto degli aiuti "de minimis" ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, fra le quali esiste, nell'ambito dello stesso Stato membro , almeno una delle sopra indicate

in corso, entro il quale si prevede la concessione dell'aiuto, al fine di accertare che le agevolazioni concedibili sotto forma di garanzia e in conto interessi attualizzato, sommate a tutti gli altri aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti dall'impresa unica, non comporti il superamento del massimale "de minimis" (pari ad € 200.000,00, limitato ad € 100.000,00 per le imprese attive nel settore del trasporto su strada, e in tal caso gli aiuti non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada).

Le cooperative di garanzia e i consorzi fidi comunicano per iscritto alle imprese beneficiarie l'importo del contributo in conto interessi attualizzato ricevuto nonché l'importo, espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), dell'agevolazione ricevuta sotto forma di garanzia, e circa il loro carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al regolamento (UE) n. 1407/2013 e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La garanzia è concessa, per operazioni finanziarie non inferiori ai 18 mesi, nel rispetto di quanto previsto al comma 6 dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 per un importo non eccedente l'80% del prestito sotteso e fino ad un importo massimo garantito di € 1.500.000,00 (o € 750.000,00 per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di cinque anni o un importo garantito di € 750.000,00 (o € 375.000,00 per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di dieci anni.

L'intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), deve essere calcolata, a cura delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, ai sensi del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6.07.2010. In particolare l'ESL è calcolata quale differenza tra il costo teorico di mercato della garanzia, attualizzato al tasso europeo di riferimento alla data di concessione della garanzia, come previsto dal Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle imprese e l'eventuale commissione versata dall'impresa.

La misura del contributo in conto interessi è determinata annualmente dalla Giunta regionale nella deliberazione di riparto annuale.

Detto contributo non può essere superiore a cinque punti, su riferimento annuale, del tasso di interesse risultante dalla convenzione stipulata tra la cooperativa o il consorzio fidi e l'istituto di credito, indipendentemente dalla forma tecnica adottata, per finanziamenti a medio e lungo termine.

La misura del contributo può essere elevata fino a sette punti nelle aree beneficiarie dei fondi europei nonché nei rimanenti territori compresi nelle Comunità Montane.

Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di finanziamenti in conto interessi da parte di altri enti o istituti, la misura del contributo viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi non superino globalmente i limiti sopra fissati.

10. Imprese ammissibili, requisiti di ammissibilità e priorità

relazioni. Infatti, ai fini della verifica del rispetto del massimale, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di fusioni o acquisizioni (articolo 3, paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013) tutti gli aiuti "de minimis" accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito. Nel caso invece di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte (articolo 3, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1407/2013) l'importo degli aiuti "de minimis" ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

BOZZA

Le imprese devono possedere, alla data di presentazione della richiesta di agevolazione, i seguenti requisiti:

1) avere sede operativa (unità locale) oggetto di intervento in Emilia Romagna, risultante da relativa visura camerale;
2) avere, ai sensi del comma 2 art. 5 della L.R. 41/97, un numero di addetti non superiore a 40 e le ulteriori caratteristiche di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e all'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014;
3) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;
4) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
5) esercitare un'attività economica identificata come prevalente, rientrante nei settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande e servizi;
6) assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni (Codice antimafia) nei confronti dei soggetti previsti, a seconda della tipologia dell'impresa richiedente, all'art. 85 del medesimo decreto;

Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato dall'impresa richiedente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e verificato (ad eccezione del requisito di cui al numero 6) dalle cooperative di garanzia e consorzi fidi, nel rispetto di quanto previsto alla lettera d) del paragrafo 7.

La verifica del possesso del requisito di cui al numero 6) avverrà tramite l'Amministrazione regionale, a seguito della trasmissione, da parte delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, dei dati relativi ai soggetti previsti all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, con riferimento alle imprese del campione soggetto a controllo.

L'esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui sopra, comporta la decadenza e la conseguente revoca dell'agevolazione da parte della cooperativa di garanzia o del consorzio fidi.

Tra tutte le domande presentate ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal presente programma, le cooperative e i consorzi dovranno considerare prioritarie quelle relative a:

- interventi inseriti nell'ambito di un Progetto di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all'art. 8 della L.R. 14/99;
- imprese di nuova costituzione;
- realizzazione di esercizi che svolgono congiuntamente all'attività commerciale altri servizi di particolare interesse per la collettività, in Comune e nelle frazioni con meno di 3000 abitanti;
- riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive dei centri storici e delle aree urbane a vocazione commerciale;
- riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive nelle aree montane e rurali;
- imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile

BOZZA

- imprese localizzate nelle aree in cui sono presenti cantieri per la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza almeno regionale.

11. Controlli e revoche

La Regione si riserva la facoltà di svolgere in ogni momento, anche tramite incaricati esterni, tutti i controlli, anche a campione, secondo le modalità da essa definite e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti per la concessione dei contributi nonché la corretta utilizzazione degli stessi.

I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese finanziate.

In caso di revoca dei contributi concessi con recupero di importi già erogati, il consorzio o la cooperativa di garanzia dovrà restituire, entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento da parte della Regione, tali somme maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.

12. Pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013

Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari sono soggetti alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

BOZZA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/640

data 15/04/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

BOZZA

BOZZA